DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 | **ROMA — LUNEDI 14 MAGGIO** | **NUM. 113**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti SU CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **5391** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195 (Serie 3ª);

Visto il R. decreto 1° marzo 1888, n. 5247 (Serie 3ª), che determina le attribuzioni generali dei Sottosegretari di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni speciali del Sottosegretario di Stato del Ministero della Marina sono determinate dal qui annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1888.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento *per le attribuzioni del Sottosegretario di Stato della Marina.*

Art. 1.

Come è stabilito dal R. Decreto n. 5247 (serie 3ª) in data 1° marzo 1888, il Sottosegretario di Stato della Marina rappresenta il Ministro della Marina in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato coadiuva il Ministro nella suprema direzione dei vari servizi dell'amministrazione della Marina.

Egli comunica ai Direttori Generali gli ordini e le direttive del Ministro e ne riceve le relazioni per quella parte del servizio che il Ministro non si riserva di trattare direttamente con essi

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato regge il segretariato generale del Ministero della Marina.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato ha la firma, in questa sua qualità, per tutta la corrispondenza e per tutti gli affari che il Ministro non riserva a sè, o non delega alla firma dei direttori generali.

Art. 5.

Il Sottosegretario di Stato presiede la Commissione dei direttori generali per la formazione del quadro di avanzamento del personale del Ministero

Art. 6.

In assenza del Ministro, o questi essendo impedito, il Sottosegretario di Stato riceve gli ufficiali Ammiragli e superiori in visita di dovere

Art. 7.

Il Sottosegretario di Stato riceve le persone inscritte per l'udienza di lui, ed anche quelle per l'udienza del Ministro, se questi è impedito di riceverle.

Art. 8.

Il Sottosegretario di Stato ha relazione di ufficio con gli ufficiali addetti navali alle ambasciate e legazioni estere. A lui questi ufficiali si devono dirigere per ottenere le informazioni e le notizie che possono loro occorrere.

Roma, 26 aprile 1888.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della marina
B. Brin.

Il N. 5391 (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 176 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato col Nostro decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (Serie 3ª);

Visto gli articoli 68 e 69 del detto testo unico, quali furono modificati con la legge 1° marzo 1888, n. 5226 (Serie 3ª);

Visto gli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, annessi all'appendice al regolamento del 30 dicembre 1877 per l'esecuzione del ripetuto testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvata col Regio decreto 5 novembre 1885, n. 3535 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Sono approvate le annesse modificazioni agli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Articolo 2.

Le intestazioni degli elenchi B e C sono soppresse ed invece è stabilito:

1° che l'elenco B è applicabile:

— nelle visite degli inscritti innanzi ai consigli di leva;

— nelle rassegne speciali che devono aver luogo per gl'inscritti di prima categoria durante le operazioni della leva, per conto della quale vengono arruolati, tanto se la causa delle imperfezioni od infermità riscontrate è anteriore, quanto se posteriore all'atto dell'arruolamento da parte del consiglio di leva;

— nelle rassegne di rimando dei militari di 2ª e 3ª categoria che vanno per la prima volta sotto le armi per istruzione, o per effetto di chiamata;

2° che l'elenco C è applicabile nelle rassegne di rimando, alle quali devono essere sottoposti:

— i volontari di un anno ed i volontari ordinari;

— tutti i militari sotto le armi che sono giudicati inabili dopo terminate le operazioni della leva, per conto della quale furono arruolati;

— i militari di 1ª categoria stati ammessi al ritardo della chiamata sotto le armi, a senso dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento, che si presentano per imprendere il servizio.

Articolo 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno esecuzione dalla data della pubblicazione del medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLE'-VIALE.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

MODIFICAZIONI *agli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare.*

I.

Alle avvertenze che precedono gli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare sono sostituite le seguenti:

AVVERTENZE

Lo scopo delle disposizioni contenute in questi elenchi è di rendere quanto più si possa, difficile il caso che abbiano ad essere accettati inscritti non dotati di tutte le condizioni fisiche indispensabili per un utile ed efficace militare servizio, e di facilitare l'eliminazione di coloro nei quali siffatte condizioni, per una causa qualunque siansi deteriorate al punto da non lasciar lusinga che, neanche dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, essi possano utilmente riprendere il loro posto nelle file dell'esercito.

Giova pertanto che nella applicazione di questi elenchi, tanto i consigli di leva e gli ufficiali rassegnatori, quanto i periti medici non perdano mai di vista siffatto intento, che è quello, in sostanza, di allontanare dall'esercito un numero non piccolo di uomini, la cui presenza, invece di renderne più efficace l'azione, non servirebbe che ad incepparla con forte aggravio alle finanze dello Stato, ed ingiustificabile danno delle famiglie.

Giova inoltre avvertire che, siccome il più delle volte riesce quasi impossibile il tracciare con espressioni generali, applicabili ad ogni singolo caso, una netta linea che segni il limite preciso ove finisce l'idoneità e comincia l'inettitudine, così in questi elenchi non si potè evitare d'impiegare in molti articoli alcune espressioni piuttosto vaghe, per indicare i vari gradi che talune imperfezioni debbano raggiungere per motivare la riforma.

È quindi necessario che queste inevitabili poco ben definite espressioni (voluminoso, grave, notevole, esteso, nodoso, molteplice, ecc.), siano interpretate col criterio degl'inconvenienti, ai quali le imperfezioni, cui sono applicate, danno luogo nella vita militare; la importanza dei quali inconvenienti da nessuno può essere meglio valutata, che dagli ufficiali medici, obbligati come sono a trovarsi continuamente in mezzo ai soldati, ed accompagnarli nelle marcie, nelle esercitazioni, nei campi, alla guerra, ed a curarli negli ospedali.

Questi ufficiali dunque, basandosi sulla propria dottrina ed esperienza, sapranno assegnare volta per volta alle suindicate espressioni un ragionevole e conveniente significato.

Quando negli articoli del presente elenco *B* è detto — *malattia persistente oltre il periodo della rivedibilità* — si avverte che non deve intendersi in modo assoluto e perentorio che siano da dichiararsi rivedibili tutti indistintamente gli inscritti affetti dalle malattie od imperfezioni annotate per la rivedibilità, ma che invece la rivedibilità deve pronunziarsi solamente allorquando si abbia fondata ragione di credere che la malattia possa guarire o per lo meno migliorare utilmente prima della prossima leva o di quella successiva.

Osservino però bene i consigli di leva ed i rassegnatori che questa avvertenza non riguarda menomamente l'art. 1 dell'elenco *B*, cioè gli inscritti riconosciuti di *debole costituzione*, giacchè questi, come stabilisce in modo perentorio l'art. 78 della legge non possono in alcun caso essere riformati nella prima visita, ma devono sempre essere mandati rivedibili, ed essere ammessi alla riforma solo dopo esauriti i rimandi voluti dalla legge stessa, ed a questo fine nel detto articolo 1 anzichè adoperare le parole « *oltre il periodo della rivedibilità* » sono state usate quelle « *dopo i rimandi per rivedibilità prescritti dall'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento* ».

Siccome poi con l'alinea del citato articolo 78 della legge è stabilito che gl'inscritti affetti da infermità presunte sanabili in *breve spazio di tempo* possono essere rimandati alle *sedute suppletive* dei consigli di leva, così i periti medici sono tenuti a ben valutare il grado e l'entità delle infermità presunte sanabili per suggerire ai consigli stessi, a seconda dei casi, se invece del rimando alla leva ventura sia opportuno pronunziare il rimando alle sedute suppletive.

L'articolo 1 *bis* contiene i casi di riforma o di rivedibilità pel semplice difetto di periferia toracica in rapporto alla statura; il minimo di 80 centimetri è assolutamente necessario per la idoneità; le altre

graduazioni furono stabilite in misure semplici, ma ugualmente corrispondenti alle igieniche esigenze, tenuto conto della entità numerica dei diversi gradi di statura, che all'età della leva, riscontransi nelle nostre popolazioni.

Nel registro sommario, nelle liste d'estrazione ed in tutti gli altri atti dei consigli di leva, dovranno tanto i riformati quanto i rivedibili per effetto dei due citati articoli 1 e 1 bis essere ben distinti gli uni dagli altri, anche per facilitare in seguito la compilazione delle statistiche.

Mercè i progressi dell'oculistica, i vari gradi delle imperfezioni dell'organo visivo oggi si possono accertare e misurare con tanta precisione, che per determinarli non s'incontra la difficoltà lamentata per la maggior parte delle altre malattie. Per esse adunque si sono formulate esatte prescrizioni.

Solo qui occorre avvertire che sotto la locuzione di *acutezza visiva normale* usata in più articoli, si deve intendere quel grado di acutezza che permette di distinguere *i caratteri sotto un angolo visuale non maggiore di cinque minuti* (5'). Su questa misura, ora quasi generalmente ammessa, sono basate le scale probatiche di Wecke, Snellen ed altri.

Gli articoli 41 dell'elenco B, e 39 dell'elenco C si riferiscono ad alterazioni organiche, e malattie del globo dell'occhio, che producono diminuzione della funzione visiva, non specificate tassativamente in altri articoli; epperò sarà mestieri che i periti, nell'emettere il loro giudizio, indichino la natura ed il grado delle medesime con espressioni rispondenti ai limiti da essi articoli segnati.

L'articolo 87 dell'elenco B, e l'articolo 82 dell'elenco C hanno per iscopo di fornire ai consigli di leva, ai rassegnatori ed ai periti, il mezzo di allontanare dall'esercito tutti coloro i quali, benche non presentino alcun difetto al grado rispettivamente indicato per motivare la riforma, pure, non lascerebbero sperare un buon servizio, perchè presentano in complesso varie lievi infermità od imperfezioni che concorrono direttamente od indirettamente a ledere una data funzione, come ad esempio la vista, la locomozione, ecc.

In questi casi è però indispensabile l'osservazione in un ospedale militare per pronunziare la riforma.

Si avverte ancora che, benchè nell'elenco C non siano specificate una per una tutte le malattie, le quali non devono dar luogo alla riforma, se non dopo essersi dimostrate ribelli a ben dirette e sufficienti cure, (escluse le cruente, cui non si può astringere alcuno), pure resta inteso che in nessun caso il perito dovrà dichiarare per sempre inconciliabile col servizio alcuna malattia od imperfezione, se non quando egli, colla scorta della propria scienza ed esperienza, potrà stabilire che anche con nuove cure ben dirette e prolungate (per un tempo però non eccessivamente lungo), non potrebbe ragionevolmente sperare un miglioramento tale, da permettere a chi ne è affetto di riprendere più tardi il servizio attivo.

In ordine agli articoli 17, 20 e 21 dell'elenco C., relativi all'alienazione mentale, alla epilessia, al sonnambulismo ed alla catalessia, vuolsi notare come l'accertamento delle malattie in essi comprese, sia stato indicato in modo generico col seguente intendimento.

Siccome gli atti da cui si desume l'esistenza di un disordine mentale, del sonnambulismo, della epilessia e della catalessia, possono non mostrarsi che ad intervalli lunghi e talvolta vengono piuttosto eccitati dalle condizioni in cui il soldato si trova nel rispettivo corpo, anzichè nella quiete dello spedale, si è voluto con quella dizione lasciare libertà agli ufficiali rassegnatori di potere ritenere come valide, se lo crederanno opportuno, le dichiarazioni al proposito rilasciate dagli ufficiali medici dei corpi.

Nei casi sospetti di simulazione i periti medici dovranno emettere i loro giudizii appoggiandosi ai segni e sintomi principalmente obbiettivi da essi rilevati.

Solamente dopo esaurite le loro osservazioni, e quando i criteri scientifici, che su queste si fondano, siano insufficienti a chiarire la verità, essi potranno ricorrere ad informazioni o a testimonianze autorevoli e certificati di pubblica notorietà, *come elementi di indagine, come mezzi informativi, non mai però come basi del loro scientifico giudizio.*

Quanto alla durata del soggiorno negli ospedali per gli inscritti inviativi in osservazione dai consigli di leva (in conformità di quanto è prescritto in vari articoli dell'elenco B), s'intende che essa non dovrà mai superare il tempo strettamente necessario per completare l'osservazione e per mettere i direttori degli ospedali in condizione di rispondere adeguatamente ai quesiti che loro sono proposti; alla soluzione dei quali essi potranno impiegare tutti i mezzi ed esperimenti che sono additati dalla scienza purchè *innocui.*

Vuolsi però notare che l'osservazione degli inscritti, a regola generale, non dovrà prolungarsi al di là di un mese. In quei casi poi in cui questo tratto di tempo fosse già trascorso, prima che le malattie reputate di facile guarigione, o sospette di provocazione, fossero del tutto guarite, o migliorate in modo, da mettere i direttori suddetti in grado di dare intorno ad esse un definitivo giudizio, questi dovranno informare dei fatti occorsi le autorità che hanno ordinato l'invio all'ospedale, esponendo loro, se fa d'uopo, i motivi che potessero, in certi casi speciali, consigliare il prolungamento della cura od anche della semplice osservazione, o rimettersene, per gli ulteriori procedimenti, alle decisioni delle autorità summenzionate.

Neppure per siffatte così delicate contigenze, si possono emanare disposizioni invariabili; ed è specialmente in queste circostanze che verranno messe alla prova la dottrina, l'esperienza, la coscienziosità ed il buon senso degli ufficiali medici, sui quali riposa questo importantissimo e difficilissimo ramo di servizio.

II.

Agli articoli 1 *bis*, 39, 41, 42 e 43 dell'elenco B sono sostituiti i seguenti:

Art. 1 *bis. La deficenza dello sviluppo toracico in rapporto alla statura.*

Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non raggiunge i seguenti limiti:

deve essere di centimetri 80 almeno nel perimetro orizzontale per le stature inferiori a metri 1,63;

di centimetri 82 per le stature di metri 1,63 o superiori, ma che non raggiungono metri 1,72;

di centimetri 84 per le stature di metri, 1,72 o superiori, ma che non raggiungono metri 1,84;

di centimetri 86 per le stature che raggiungono o superano metri 1,84.

Però mentre per le stature inferiori a metri 1,63 il perimetro toracico dovrà sempre essere di almeno 80 centimetri, per gli altri perimetri sovra indicati e rispondenti alle stature di metri 1,63 o superiori, una tenue deficienza, non superiore ad un centimetro, non varrà per sè sola a motivare l'inabilità, quando si riscontri nell'individuo quel complesso di condizioni che possono assicurare della sua attitudine al militare servizio.

Gl'inscritti che non abbiano il perimetro toracico rispettivamente sovra indicato per le diverse stature, e non presentino le condizioni complessive richieste per poter legittimare la riduzione sovra accennata per dichiararli egualmente idonei, devono essere giudicati nel modo seguente:

a) Saranno senz'altro riformati gl'inscritti che hanno una deficienza del perimetro toracico, in rapporto alla misura indicata per le diverse stature, di cinque o più centimetri;

b) Saranno mandati alla prossima leva, e dopo anche alla successiva, quelli che hanno una deficienza minore di 5 centimetri.

Art. 39. La *xerosis* e le *congiuntiviti* manifestamente croniche, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

N. B. — Le forme morbose congiuntivali semplici, cioè senza reliquati materiali ed indelebili per loro stessi sufficienti a motivare la inabilità, non dovranno mai essere giudicate se non dopo osservazione all'ospedale, con abbastanza protratta sorveglianza, ed attuazione degli opportuni mezzi di cura, onde escludere il dubbio di provocazioni.

Art. 41. Tutte le altre *alterazioni organiche e le malattie insana-*

bili del globo dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta al disotto d'un terzo della normale nell'occhio destro, di un dodicesimo nel sinistro, quand'anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.

Saranno pure reputati inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre discesa al di sotto del quarto della normale nel sinistro.

L'esistenza ed il grado delle alterazioni organiche e malattie, di cui trattasi nei due precedenti capoversi, si dovranno accertare in uno spedale militare, ad eccezione soltanto di quelle che per la loro gravità ed evidenza possono essere facilmente e con certezza riconosciute anche in una sola visita.

Quelle fra esse poi che, sebbene accertate in uno spedale militare non siano riconosciute insanabili, non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 42. *L'ampliopia*, quando raggiunga il grado di diminuzione della facoltà visiva definito per ciascun occhio dall'art. 41, sia stata accertata in uno spedale militare, e sia, se può reputarsi sanabile, trascorso il periodo della rivedibilità.

L'astigmatismo di tale natura e grado da ridurre la visione alle condizioni di cui all'art. 41 e sia stato accertato in uno spedale militare.

L'emeralopia (cecità notturna), e la *nictalopia* (cecità diurna); accertate in uno spedale militare e permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 43. *La miopia reale* (esclusa l'influenza dell'accomodaziane) di almeno 6 *diottrie* nell'occhio destro.

L'ipermetropia totale (esclusa cioè l'azione dell'accomodazione) di 6 *diottrie* almeno nell'occhio destro.

N.B. — Agli articoli 41, 42 *e* 43.

Gl'individui che allegano vizi di rifrazione o difetti del visus, dovranno essere dichiarati idonei senza che necessiti il loro invio in osservazione, quando possono distinguere coll'occhio destro caratteri di un millimetro alla distanza di 25 centimetri dall'occhio, e vedere a notevole distanza distintamente oggetti di proporzionale dimensione, rispondenti cioè al visus superiore ad un terzo.

Le due prove devono necessariamente concorrere per poter dichiarare senz'altro l'individuo idoneo, e tutta volta non si possano esattamente attuare, l'esaminato dovrà essere inviato in osservazione.

L'esame dell'occhio destro precedentemente indicato, non toglie la necessità della concorrente constatazione dello stato della funzione visiva dell'occhio sinistro; però i vizi della rifrazione dell'occhio sinistro non devono per sè soli e come tali motivare l'inabilità, se non quando siano di tale gravezza da indurre una diminuzione del visus quale è per esso occhio indicato all'art. 41.

Non si potrà mai dichiarare un individuo inabile per vizi della rifrazione, nè per deficienza della facoltà visiva (tranne le eccezioni indicate all'art. 41), senza che ne sia stata accertata l'esistenza ed il grado in uno spedale militare mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione ottalmoscopica, e *quando occorra* e non possa arrecare grave danno, la paralizzazione dell'accomodazione.

III.

Agli articoli 39, 40 e 41 dell'elenco C. sono sostituiti i seguenti:

Art. 39. *La perdita di un occhio.*

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio, per le quali la funzione visiva sia ridotta *al disotto di un terzo della normale nell'occhio destro, o di un dodicesimo nel sinistro*, quando anche l'altro occhio goda della sua normale funzione visiva.

Saranno pure inabili coloro nei quali la facoltà visiva, ridotta ad un terzo della normale nell'occhio destro, sia inoltre irreparabilmente discesa al disotto del quarto della normale nel sinistro.

Art. 40. *L'ambliopia*, quando raggiunge il grado di diminuzione della facoltà visiva definito per ciascun occhio dall'art. 39, sia stata accertata in uno spedale militare, e giudicata permanente.

L'astigmatismo, di tale natura e grado da ridurre la visione alle condizioni di cui all'art. 39, e sia stato accertato in uno spedale militare.

L'emeralopia (cecità notturna) e la *nictalopia* (cecità diurna), accertate in uno spedale militare e giudicate permanenti.

Art. 41. *La miopia reale* (esclusa l'influenza dell'accomodazione) di almeno 6 diottrie nell'occhio destro.

L'ipermetropia totale (esclusa cioè l'azione dell'accomodazione) di 6 diottrie almeno nell'occhio destro.

N. B. — Agli articoli 39, 40 *e* 41.

Le imperfezioni della vista, tranne eccezionalmente quelle che per la loro gravità ed evidenza esteriore possano essere con piena certezza riconosciute, non possono dar luogo a riforma senza che ne siano state preventivamente constatate la esistenza ed il grado in uno spedale militare, mercè l'impiego di tutti i mezzi indicati dalla scienza, non esclusa l'osservazione ottalmoscopica e, quando occorra, e non possa temersene grave danno, la paralizzazione dell'accomodazione.

Roma, 13 maggio 1888.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ VIALE

Il Numero **MMDCCCCXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi alla Congregazione di Carità di Riccia (Campobasso) dai quali risulta che la Congregazione medesima, a fronte degli eccitamenti fattile, non cura di adempiere agli obblighi che le sono imposti dalla legge; tanto che non fu possibile di ottenere il rendiconto dei conti consuntivi dal 1875 al 1886, nè i provvedimenti necessarii per soddisfare passività certe e liquide;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 25 novembre 1887, per lo scioglimento della stessa Congregazione di Carità;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Riccia è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal Prefetto della provincia, con l'incarico di riordinare la Pia Amministrazione entro il termine più breve

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

MINISTERO DEL TESORO

Si rende noto che il pagamento della cedola della Rendita del consolidato italiano 5 °/₀ al portatore e mista scadente il 1. luglio 1888 avrà principio in tutte le provincie del Regno col giorno 21 maggio in corso.

Roma, 13 maggio 1888.

Il Direttore Generale del Tesoro
CANTONI.

1

(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi.

In relazione all'art. 13 del Reale decreto 22 luglio 1851, n. 1254 riguardante le Obbligazioni del Prestito Anglo-Sardo, emesse in virtù della legge 26 giugno stesso anno, n. 1205, si devono ammortizzare, per via d'estrazione a sorte, allorchè si rende ineffettuabile la loro estinzione per via di acquisto alla Borsa ad un prezzo inferiore alla pari, tante di dette Obbligazioni quante occorrono per formare la somma capitale assegnata per l'estinzione in ogni semestre.

Nel semestre in corso l'ammortamento per acquisto alla Borsa si è potuto eseguire soltanto in parte per la somma assegnata per il semestre medesimo, per cui di concerto col Ministero del Tesoro, si notifica che il 16 del corrente mese avrà luogo in Londra, presso la Banca C. I. Hambro e figlio la *terza* semestrale estrazione a sorte delle dette Obbligazioni per completare l'ammortamento del semestre al 1° giugno 1888.

Le Obbligazioni da estrarsi sono:

N.		serie		da L. St.		pari a L. it.	ognuna
N.	6	serie	A	da L. St.	1000	pari a L. it. 25000	ognuna.
»	23	»	B	»	500	» 12500	»
»	132	»	C	»	100	» 2500	»
»	303	»	D	»	40	» 1000	»
N.	464						

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, 11 maggio 1888.

Conforme fu stabilito coll'art. 4 del Contratto di prestito stipulato il 18 agosto 1857 fra il Governo Pontificio e la Banca fratelli De Rothschild in Parigi, per le obbligazioni state emesse sotto quella data, e passate a carico del Governo italiano per effetto della Convenzione conclusa il 7 dicembre 1866 tra l'Italia e la Francia pel riparto del Debito Pontificio, debbonsi ammortizzare per via di estrazione a sorte, allorchè si rende ineffettuabile la loro estinzione per via di acquisti alla Borsa ad un prezzo inferiore alla pari, tante di dette obbligazioni quante occorrono per formare la somma capitale assegnata per l'estinzione in ogni semestre.

Essendosi nel semestre in corso verificata la circostanza di non essersi fatti acquisti alla Borsa, di concerto col Ministero del Tesoro, si notifica che il giorno 16 andante mese avrà luogo in Parigi presso la stessa Banca fratelli De Rothschild la *Terza* semestrale estrazione a sorte di 2775 obbligazioni del detto prestito 10 agosto 1857, del capitale nominale ciascuna di L. 1000 per l'ammortamento del semestre al 1 giugno 1888, sul totale delle N. 57,178 vigenti dopo la seconda estrazione avvenuta nei giorni 16 e 17 novembre 1887.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte.

Roma, 13 maggio 1888.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il 12 corrente, in Valgrisanche, provincia di Torino, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 12 maggio 1888.

L'ufficio internazionale delle amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia il ristabilimento del cavo Saïgon (Cocincina) - Hong-Kong (China).

I telegrammi per la China ed oltre riprendono corso normale.

Roma, 12 maggio 1888.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Relazione sul concorso a premii banditi per le associazioni e i privati che esercitano l'industria del vino da pasto.

Col R. decreto 10 ottobre 1885 il Ministero di agricoltura bandiva un concorso a premi nel Regno tra le Associazioni e i privati, che esercitano l'industria del vino da pasto.

Detti premi erano due e cioè

1. Un diploma d'onore con lire ventimila;
2. Un diploma d'onore con lire diecimila.

Pubblichiamo per ora le conclusioni della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto riservandoci di pubblicare fra non molto la relazione sulle aziende vinicole dei concorrenti.

« La Commissione, dopo le viste alle aziende concorrenti ai premi stabiliti col R. decreto 10 ottobre 1885; dopo constatate le quantità di vini esistenti nelle singole cantine e quelle vendute, desumendole dai libri di contabilità, dalle polizze di carico, dalle bollette ferroviarie ecc., dopo esame delle relazioni e dei documenti allegati alle varie domande;

« dopo preso atto della dichiarazione del sig. Casaletti di ritirarsi dal concorso;

Delibera

non doversi ammettere a votazione i seguenti concorrenti per le ragioni qui in seguito esposte:

« 1. Duca di Salaparuta di Palermo, per insufficiente produzione.

« Nel 1886 questi produsse ettolitri 2778 e nel 1887 ett. 1574 di vino da pasto, non computando il mosto alcoolizzato, il malaga, il mosto concentrato ecc., che non possono ammettersi a concorso.

2. Mellini-Liccioli di Firenze, per non riconosciuta legalità dell'atto costitutivo della società.

« La Commissione non accetta come valido l'atto costitutivo della società Mellini-Liccioli, perchè sfornita dei requisiti dalla legge richiesti. Ritiene quindi, come non costituita la società stessa, e non ammissibile al concorso.

« 3. I. L. Ruffino di Firenze, per insufficiente prodotto.

« Prima del 1886 i signori Ruffino introdussero in cantina una quantità di vino inferiore ai 3000 ettolitri e nel 1887 manipolarono una quantità inferiore ai 5000 ettolitri, come risulta dall'esame dei documenti delle vendite e dalla constatazione della rimanenza nelle cantine all'atto della visita.

« 4. Conte E. Miraflori per insufficienza di produzione.

« La quantità di vino da pasto messa a concorso, come la Commissione ebbe a verificare direttamente in cantina, non raggiunge la cifra di 5000 ettolitri tenuto conto anche delle vendite denunciate.

« Per gli altri concorrenti, cioè Di-Salvo Salvatore di Riposto; Manzi Antonio di Napoli; Caselli Raffaele di Firenze; Angeleri Carlo di Valenza, la commissione procede alla degustazione dei vini prelevati nelle rispettive cantine, seguendo le norme stabilite dal regolamento e riconosce, dopo fatta la votazione generale, che nessuno di essi riporta i punti stabiliti per meritare uno dei premii.

« Delibera quindi, ad unanimità, non aggiudicarsi a nessuno dei concorrenti i premi stabiliti col R. decreto 10 ottobre 1885.

« La Commissione da ultimo, nel mentre fa constatare d'aver trovato presso alcuni concorrenti buoni vini ed aziende ben ordinate, e che se non propone la concessione dei premii, ciò è dovuto al non aver riscontrate tutte le condizioni volute dal citato decreto: fa voti al Governo, perchè bandisca di nuovo il concorso a premi, nella fiducia che i notevoli progressi rilevati, abbiano a continuare e ad estendersi al punto da dare alla produzione ed al commercio dei vini quel serio indirizzo che è nei voti di tutti.

Roma, 10 maggio 1888.

G. De Vincenzi — I. Niccolini — G. Battista Bertani — Z. Faina — P. Salvatori — M. Zecchini — M. Carlucci.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882 n. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884 n. 2621 ed 8 maggio 1887 n. 4187, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di Patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica medica nella R. Università di Pavia.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco dovranno esser presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 agosto 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non fatta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in numero di esemplari bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 21 aprile 1888.

Il Direttore capo
della divisione per l'istruzione superiore
1 G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a cattedre negli Istituti tecnici.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un pubblico concorso per titoli alle seguenti cattedre che sono o possono farsi vacanti negli Istituti tecnici governativi del Regno:

Chimica generale ed elementi di chimica organica
Disegno geometrico ed ornamentale a mano libera
Fisica
Storia e geografia
Lettere italiane
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua tedesca
Matematiche
Storia naturale (botanica, zoologia, mineralogia e geologia)]
Agraria
Costruzioni e disegno di costruzioni
Topografia e disegno topografico
Ragioneria e computisteria
Economia politica, statistica e scienza della finanza, logica ed etica.
Diritto civile, commerciale, amministrativo e legislazione rurale.

Nel giudicare i titoli dei concorrenti per l'agraria, le costruzioni e la topografia, la Commissione terrà conto anche di quelli, che i concorrenti stessi potranno esibire, per l'insegnamento dell'Estimo, che va unito ad una delle dette tre materie. Lo stesso ripetesi per gl'insegnamenti di logica ed etica i quali possono essere uniti a una delle cattedre di scienze economico-giuridiche.

Gli aspiranti al concorso devono far domanda sopra carta da bollo da lire 1,20, e provare con legali documenti di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 206 (*) della legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione.

A detti documenti i signori concorrenti dovranno pure unire il certificato di nascita, un attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica, e la fedina criminale.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade col 1° giugno corrente anno.

I concorrenti indicheranno nella dimanda e con la massima esattezza il rispettivo domicilio, affinchè possano loro essere fatte le comunicazioni occorrenti, e di tutti i documenti che uniranno alla domanda stessa, compileranno *speciale elenco separato.*

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1888 avrà superata l'età di 40 anni, salvo se si tratti di persona che già copra ufficio governativo che dia diritto a pensione.

I concorrenti a più cattedre, anche di materie affini, hanno l'obbligo di presentare tante dimande quante sono le cattedre alle quali aspirano, e di unire a ciascuna, copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere esaminati da speciali commissioni.

Coloro i quali presero parte a concorsi precedenti, quand'anche abbiano conseguita l'eleggibilità, dovranno ripresentarsi al concorso se intendono aspirare ad una cattedra.

Le domande non compilate in conformità del presente avviso di concorso, e non munite di tutti i richiesti documenti saranno respinte.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 25 aprile 1888.

Il Direttore capo
della Divisione dell'insegnamento tecnico
3 SCARENZIO.

(*) Articolo 206 della legge 13 novembre 1859:

« Non verranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere, ovvero sieno in possesso di un altro titolo legale da cui consti del loro studi e della loro capacità circa le materie del concorso. Il Ministro però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la dottrina in tali materie. »

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Gli esami d'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali saranno tenuti anche quest'anno nel mese di luglio come è prescritto dall'articolo 13 del regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1886 n. 3651 (Serie 3) e nelle sedi da esso articolo designato e cioè presso i Regi istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Parma, Modena, Napoli, Venezia e Palermo, e presso le Regie accademie di belle arti di Milano e di Torino.

Le varie prove prescritte dall'art. 17 del regolamento citato avranno luogo nell'ordine seguente:

1. Componimento italiano nel giorno 9 luglio p. v.
2. Risoluzione di un problema di geometria piana e di uno di geometria solida nel giorno 10 luglio.

Dal giorno 12 in avanti si eseguiranno le prove grafiche ed orali.

Roma, dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 12 maggio 1888.

Il Direttore generale
1 FIORELLI.

RELAZIONE *sul concorso per professore ordinario di Letteratura italiana nella R. Università di Padova.*

Al concorso per professore ordinario alla cattedra di Letteratura italiana nell'Università di Padova, aperto con l'avviso del 9 maggio 1887, si presentarono, in numero di diciotto, i signori:

Antona Traversi Camillo
Castagnola P. Emilio
Chiala Saturnino
Crescini Vincenzo
De Leonardis Giuseppe
Ferrari Severino
Fenieri Pio
Gambirasio Luigi
Giannini Crescentino
Giordano Giovanni
Mandalari Mario
Mariani Luigi
Mazzoni Guido
Molmenti Pompeo
Novati Francesco
Scherillo Michele
Torraca Francesco
Zardo Antonio

Le molte pubblicazioni del sig. Antona Traversi concernono più che altro, l' erudizione letteraria e la critica, specialmente in alcuni argomenti di Storia letteraria moderna hanno il merito d'aggiungere o chiarire fatti più o meno importanti. E' operoso raccoglitore, ma non altrettanto giudizioso sceveratore del molto che raccoglie: onde i suoi lavori peccano assai spesso nella disposizione, nel disegno e nella forma, la quale riesce disadorna e pesante. E' un lavoro minuzioso, non bene ordinato nè bene diretto, che accusa scarsezza di buon metodo e di severità critica.

Il sig. Castagnola è autore di prose e di versi eleganti; ha, nella sua lunga ed onorata carriera di scrittore, arricchita la Letteratura italiana di romanzi, di novelle, di biografie, di poesie liriche e drammatiche, di prose filosofiche, di libri didattici e di alcuni lavori critici. Nella sua prosa è nitidezza e proprietà di forme, limpidezza di concetti, sincerità di lingua, in tutto il suo scrivere spira l'italianità; può dirsi imitator felice d'uno scrittore grandissimo, il Leopardi La scuola alla quale egli appartiene è stata benemerita, in tempi tristissimi, del sentimento e del nome italiano Come critico, egli porterebbe certamente nell'insegnamento universitario quell'elevatezza del pensiero, che caratterizza le sue scritture, ma forse non altrettanta vigoria di ricerca e d'analisi dei fatti, secondo che, nelle condizioni ed avviamento degli odierni studi, è richiesto. E' avviso della Commissione che egli potrebbe tener egregiamente una cattedra di Stilistica.

Le pubblicazioni del sig. Chiala, le quali sono racconti, versi, cose didattiche o d'occasione, se addimostrano l'ingegno colto e vivace dell'autore, non costituiscono però titolo di sufficienza all'insegnamento universitario.

Il sig. Crescini, che ha lavorato specialmente intorno al Boccaccio, tratta con diligenza le questioni letterarie, procede con buon metodo, giunge per lo più a risultati positivi o a congetture felici. Talvolta esagera le qualità del metodo che segue, e cade nel minuto e nell'arido. Ha fatto buone prove nel campo delle Letterature neolatine, delle quali è professore straordinario.

Le pubblicazioni di varia letteratura del sig. De Leonardis, si giudicano o non appropriate al concorso ovvero insufficienti e difettose.

Il signor Ferrari addimostra nelle sue pubblicazioni, attinenti specialmente a letteratura popolare italiana, molto ingegno, buone attitudini, vivo sentimento dell'arte. Ha curato con diligenza e illustrato acconciamente qualche antico testo; ha incominciato uno studio sul Chiabrera Scrive versi, nei quali, fra qualche durezza e inuguaglianza, sono proprietà singolari. Manca, nella parte da lui più assiduamente coltivata, un lavoro complessivo, che attesti qualità sintetiche e compiuta maturità all'insegnamento superiore.

Il signor Ferrieri ha scritto una guida allo studio critico della letteratura, migliore di molti altri libri di siffatto genere; e uno studio assai largo e geniale su Francesco De Sanctis e i caratteri della sua critica: lavori ambedue notevoli, sebbene del primo non sieno ben disegnati i confini, e alcune parti vi sieno svolte troppo lungamente a scapito di altre, e il secondo difetti spesso di precisione e vi occorrano vuoti e insufficienze, così nella parte che dovrebbe dare una idea della critica antecedente, come in quella dove si delineano il metodo e le qualità del De Sanctis. Altri lavori del signor Ferrieri comprovano in lui buona coltura, anche classica La sua critica pecca talvolta di superficialità, e questo difetto è reso più grave da una certa sovrabbondanza nella forma, che anche non ha sempre la debita severità e correttezza.

Gli scritti del signor Gambirasio, di vario argomento e carattere, sebbene non privi di pregi ed ispirati a nobili concetti, sono alcuni non appropriati al concorso, altri non sufficienti.

Sugli opuscoli presentati dal signor Giannini, benemerito editore del Commento Dantesco di Francesco da Buti, la Commissione non può recar altro giudizio che di inadequatezza alla gravità del concorso.

Il signor Giordano, insieme con altre pubblicazioni, alcune delle quali fanno fede di buona coltura classica, presenta due volumi di studi su Dante, di non molto valore per ciò che concerne il commento al testo, non senza pregio nella parte discorsiva ed argomentativa sul poeta: ma anche in questa manca e la conoscenza e l'uso della più moderna critica sul grande argomento.

Le pubblicazioni storiche e letterarie del signor Mandalari sono giudicate dalla Commissione o non appropriate al concorso o insufficienti.

Le pubblicazioni del signor Mariani, delle quali le migliori consistono in versioni poetiche da scrittori greci e latini, attestano nell'autore dottrina classica e qualche attitudine all'arte; ma non costituiscono titoli sufficientemente appropriati all'insegnamento pel quale è il concorso.

Il signor Mazzoni, ha, di prosa e di verso, presentati lavori molti e ben fatti. Può talvolta desiderarsi in essi maggiore universalità e sodezza di dottrina; non mai l'acume e la genialità. Gli argomenti, intorno ai quali ha esercitata la critica, sono svariati e in largo campo: e se deve dirsi che più spesso s'è vòlto ai moderni, non mancano specialmente nel sec. XVI, pubblicazioni che attestano delle sue attitudini a lavorar bene anche intorno alla letteratura italiana anteriore: una di queste, l'edizione critica delle opere di Giovanni Rucellai. Fra i saggi, sparsamente pubblicati e raccolti in volume, sono notevoli quelli sul Berni, sul Tasso, sul Sainte-Beuve. Intorno al Cesarotti, del quale ha dato un volume di scritti scelti, presenta studi diligentissimi, massime per quel che concerne la quistione della lingua nel secolo XVIII. Congiunge buone qualità di scrittore, di erudito e di critico: ha il sentimento dell'arte, e facoltà esso medesimo di artista, come attestano sì la sua prosa e sì alcune delle sue poesie originali e le versioni dal greco e dal latino, specialmente quelle degli Epigrammi di Meleagro e dei Carmi di Catullo. Evidenti sono le attitudini sue ad educare i giovani al sentimento del bello, alla interpretazione dei grandi artefici di questo, al magistero della parola. E, a parere della maggioranza, dimostra altresì attitudini ad avviare ed addestrare i giovani nelle vicende erudite e sagaci sui fatti.

Del sig. Molmenti buona parte delle pubblicazioni hanno carattere essenzialmente storico, e perciò non sono appropriate al concorso se non in quanto hanno il pregio d'una forma facile e briosa. I titoli più propriamente letterari ritengono forse troppo dell'età giovanile, in cui furono scritti.

Le pubblicazioni del sig. Novati dimostrano, innanzi tutto, molta conoscenza della Letteratura medievale (latina e neolatina), e fra queste sono degne di special menzione la Raccolta dei *Carmina medii aevi*, che di siffatto genere è in Italia la prima, ed una memoria sul Ritmo Cassinese, la quale può dirsi il miglior lavoro, che si abbia su quel documento famoso. In questi ed in altri scritti, che già gli valsero la nomina di straordinario per le Letterature neolatine, si scorge il frutto di lunghe e pazienti ricerche; tanto che anche i provetti negli studi trovano negli scritti suoi da imparare. Grande importanza, per la storia del Rinascimento, è d'attribuire alla monografia su Coluccio Salutati, della quale presenta già stampato un centinaio di pagine. Altri suoi lavori, come quelli di filologia Aristofanesca, fanno fede della sua dottrina classica. Nell'erudizione letteraria, specialmente dei primi secoli, dà prova di possedere un ottimo metodo, e di saper bene applicarlo. Di qua dal Medio Evo e dal Rinascimento, ha presentato lavori d'importanza minore; e non offre come di qualità indagative ed analitiche, altrettali testimonianze del suo valore sintetico. La forma dello scrivere, appropriata e non senza efficacia, non è sempre correttissima.

Al sig. Scherillo rende specialmente buona testimonianza l'edizione critica, quasi finita di stampare, dell'*Arcadia* del Sannazzaro, curata nel testo, e corredata di prefazione e di note specialmente comparative o indicative delle fonti: la genesi e la composizione dell'opera vi sono studiate assai bene. Questo è il lavoro, che attesta favorevolmente delle sue attitudini critiche ed anche della sua cultura classica. Gli scritti precedenti sono di assai minor peso, così gli altri studi sul Teatro, come altre pubblicazioncelle, più o meno argute e brillanti e non tutte appropriate al concorso presente.

Molte e di varia importanza le pubblicazioni del sig. Torraca. e che attestano sodezza di studi e lavoro di prima mano. Tali meriti distinguono specialmente i Saggi e Rassegne, gli studi di Storia letteraria napoletana, gli studi critici del Sannazzaro; il sig. Torraca è stato il primo a dimostrare le imitazioni fattene dagli stranieri, e illustrarle convenientemente. Ha curata qualche edizione di testi, buone note storiche apponendo al Porzio, la cui lezione tuttavia aspetta sempre altre cure. Ha metodo critico lodevole e cognizione varia ed elegante di letterature moderne. Men buono apparisce il suo manuale della letteratura italiana, specialmente per ciò che concerne certe classificazioni e la scelta degli scrittori. La forma del suo scrivere, abbastanza corretta, è chiara ma non altrettanto efficace.

Nei maggiori lavori del sig. Zardo, come il libro sul *Mussato* e

quello sul Petrarca, è insufficiente, massime agli intendimenti del con corso, la parte letteraria, di fronte alla storica. Abbastanza lodevoli i suoi studi sul Niccolini. E' scrittore di versi, migliore che di prosa e le sue traduzioni poetiche mostrano molta conoscenza della letteratura germanica.

L'esame degli altri titoli, allegati dai concorrenti alle loro dimande, non dà qui materia a speciali osservazioni.

La Commissione, fermati e discussi questi giudizi, votò sull'eleggibilità dei concorrenti prima per professore ordinario; e questa votazione dette resultato negativo, nessun di essi essendo stato dichiarato eleggibile; poi per professore straordinario, e furono dichiarati eleggibili all'unanimità i signori: Castagnola, Crescini, Ferrari, Ferrieri, Mazzoni, Novati, Scherillo, Torraca; a maggioranza con quattro voti il signor Zardo; a maggioranza con tre voti i signori Antona Traversi e Molmenti.

L'ordine, col quale i dichiarati eleggibili furono graduati, e la successiva determinazione dei punti a ciascun d'essi, furono come segue:

1. Mazzoni, con punti 45 cinquantesimi.
2. Novati, con punti 44 cinquantesimi.
3. Torraca, con punti 43 cinquantesimi.
4. Castagnola, con punti 41 cinquantesimi.
5. Crescini, con punti 40 cinquantesimi.
6. Ferrari, con punti 39 cinquantesimi.
7. Scherillo, con punti 35 cinquantesimi.
8. Ferrieri, con punti 34 cinquantesimi.
9. Zardo, con punti 33 cinquantesimi.
10. Antona-Traversi, Molmenti, con punti 30 cinquantesimi.

Secondo i quali risultati la maggioranza della Commissione propone a professore straordinario il sig. Guido Mazzoni.

Roma, 22 ottobre 1887.

Giosuè Carducci
Adolfo Bartoli
Alessandro D'Ancona
Giovanni Mestica
Isidoro Del Lungo

Per copia conforme
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

S. P. Q. R.

Contributo per la via Nazionale e adiacenti

IL SINDACO DI ROMA

Viste le leggi 14 giugno 1874 n. 1976 e 9 luglio 1876 n. 3226.

Visto il regolamento approvato con R. Decreto 23 luglio 1887 n. MDCLII (Serie II^a) parte supplementare.

Vista la legge sull'espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865 n. 2359.

Vista la deliberazione consiliare del giorno 21 marzo p. p. colla quale venne approvato il primo Ruolo dei proprietari degli stabili soggetti a contributo per la via Nazionale dal quadrivio delle Quattro Fontane a piazza di Venezia, ed adiacenti vie del Quirinale, del Corso e di S. Eufemia.

RENDE NOTO

1. Che il ruolo suddetto dei proprietari soggetti a contributo per la rata dovuta nell'anno 1888, corrispondente ad un decimo della somma concordata o stabilita di Ufficio dai periti giudiziari, è ostensibile presso l'Ufficio III°, Sezione Tasse, in Campidoglio per lo spazio di giorni 8 a datare da oggi a chiunque vi abbia interesse.

2. Che gl'inscritti sono da questo giorno legalmente costituiti debitori della somma ad ognuno di essi addebitata salvo rimborso o supplemento, quando sia definita la liquidazione, per le quote provvisorie di contributo stabilite di ufficio; ed è loro obbligo di pagarla, contemporaneamente all'imposta fondiaria e nei modi stabiliti dalla legge sulla esazione delle imposte 20 aprile 1871, all'Esattoria comunale posta in piazza Branca, Palazzo Santacroce, in sei rate uguali alle seguenti scadenze, cioè:

1ª 2ª e 3ª rata	— Scadenza	al 10 Giugno	1888
4ª rata	— »	al 10 Agosto	»
5ª rata	— »	al 10 Ottobre	»
6ª rata	— »	al 10 Decembre	»

3. Che contro gli errori materiali che fossero incorsi nel ruolo, i contribuenti possono reclamare nel termine di 30 giorni da oggi alla Giunta municipale, scaduto il quale i reclami saranno inammissibili.

Si avvertono infine i contribuenti che per ogni lira dalla quota annuale di contributo inscritta nel ruolo, scaduta e non pagata alla relativa scadenza, s'incorre di pieno diritto nella multa di centesimi quattro.

Roma, dal Campidoglio il 10 Maggio 1888,

Il ff. di Sindaco: A. GUICCIOLI.

Il Segretario Generale: A. Valle.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 12 maggio 1888

Presidenza del Presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2,20.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

COCCAPIELLER. L'onorevole Martini con smagliante parola disse ieri all'on. De Zerbi...

PRESIDENTE. Ma non entri nella discussione a proposito del processo verbale.

COCCAPIELLER. Non entro nella discussione: Se voi non intendete, disse ieri l'on. Martini all'on. De Zerbi, che cos'è il Quirinale.

(Ilarità — Rumori).

L'oratore continua a leggere le parole dell'on. Martini, venendo a fare allusione ad una votazione nel Consiglio comunale. (Nuovi e vivissimi rumori. — L'onorevole segretario Pullè, per incarico del presidente, si reca presso l'oratore — L'onor. Coccapieller continua a parlare — Si ripetono i rumori e le proteste da parte dei deputati — Il presidente leva la seduta — Moltissimi deputati escono dall'aula — Dopo dieci minuti la seduta è ripresa).

PRESIDENTE non poteva consentire all'on. Coccapieller di prendere argomento dal processo verbale per parlare d'altro.

COCCAPIELLER lo ringrazia.

PRESIDENTE. Il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione sulle mozioni relative alla questione Africana.

SOLIMBERGO svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, encomiando altamente le virtù dell'esercito e dell'armata;

volendo mantenuta l'occupazione italiana nel Mar Rosso;

confida che la politica del Governo si esplichi com'è richiesto dalla dignità e dall'interesse nazionale, e passa all'ordine del giorno. »

Ritiene necessario che la Camera esprima nettamente il suo pensiero sulla questione africana, come ebbe a desiderare il presidente del Consiglio; necessario che la Camera assuma la responsabilità della conservazione di Massaua.

Anch'egli vuole che si procuri di conseguire la pace; ma per ottenerla bisogna trovarsi in grado di domandarla e di far valere le nostre proposte e non privarsi di qualsiasi mezzo che valga e conseguire il fine generalmente desiderato.

Il Governo soltanto può essere giudice della idoneità dei mezzi questa è responsabilità sua; la Camera però deve assumersi la propria. Nè sarebbe degno di un popolo giovane e forte ritirarsi da un'impresa pur ora iniziata e della quale non è lecito attendersi immediatamente cospicui frutti. L'abbandono di Massaua ci perseguite

rebbe perennemente come un sarcasmo precludendoci ogni altra impresa. (Bene! — Molti deputati stringono la mano all'oratore).

POZZOLINI dà ragione di un ordine del giorno così concepito:

« La Camera, udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, approva la condotta del Governo in Africa, e passa all'ordine del giorno. »

Osserva che le mozioni degli onorevoli Baccarini e Mussi propugnano l'abbandono della politica coloniale, non concernono i modi onde la politica stessa debba essere diretta. Conviene quindi rendersi ben conto di quello che finora si è fatto. (Rumori a sinistra).

Espone i dati relativi alla superficie, al commercio ed alla popolazione di Massaua e dintorni, raffrontandoli con quelli più importanti delle colonie africane di altre nazioni, per indurre che quindi non sarebbe savio abbandonare quella colonia e non tener conto del bisogno di espansione che spinge in Africa tutti i paesi civili e della importanza vitale che ha per noi il Mediterraneo. (Rumori).

Non può consentire con l'onorevole Ferrari che si debba aspettare di trovarsi in condizioni più prospere per darsi alla colonizzazione, giacchè l'Europa non aspetta; e domani non si potrebbe forse più tentare quello che oggi è ancor possibile; ed è convinto che, passati questi momenti di trepidazione, l'Italia esprimerà la sua riconoscenza agl'iniziatori della politica coloniale

MAZZOLENI giura.

GUICCIARDINI presenta la relazione sul disegno di legge relativo ad autorizzazione di storni di somme e di prelevamenti dal fondo per le spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88 per il servizio del catasto.

FINOCCHIARO-APRILE svolge la seguente proposta:

« La Camera affermando che l'esercito e l'armata hanno benemeritato della patria;

udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio;

confida che il Governo saprà risolvere la questione africana secondo la dignità e gl'interessi della nazione e passa all'ordine del giorno. »

Nota che nessuno ha censurato la condotta del Governo quanto al l'ultima fase della questione africana, e che sulla questione medesima Camera e paese giudicarono unanimemente, dopo l'eccidio di Dogali, che fosse necessario salvaguardare la dignità nazionale.

Il Governo merita lode per quel che ha fatto; e conviene lasciare a lui libertà di giudizio e di azione, perchè non sono i parlamenti che governano, e il Ministero deve avere intera la responsabilità del suo operato.

Ritirarsi oggi dall'impresa sarebbe una debolezza. E quindi confida che la sua proposta sarà votata con quella concordia di intenti e di propositi che furono finora la forza dell'Italia. (Approvazioni a sinistra).

CRISPI, presidente del Consiglio, è lieto che in questa discussione si sia sollevata una nota alta e patriottica da tutti i lati della Camera Gli autori della mozione e coloro che la difesero, non chiedono l'abbandono di Massaua.

Nè egli potrebbe mai dirsi contrario a questa opinione fondamentale; poichè l'abbandono, alle popolazioni indigene, parrebbe una fuga.

Nè si potrebbe contrapporre a questo abbandono quello che l'Inghilterra fece nel Sudan, poichè la potenza coloniale di quella nazione è bene altrimenti assicurata.

Quanto al resto, crede inutile ritornar sul passato. Dopo il 1886, la responsabilità delle imprese africane è uguale e nel Parlamento e nel Governo; poichè non solo sono stati dal Parlamento concessi i fondi, ma l'autorità di formare un corpo speciale d'Africa.

A che discutere dunque ulteriormente, se da nessuna parte della Camera è sorto il pensiero di abbandonare le coste d'Africa che noi occupiamo?

Il concetto della nostra azione in Africa era già partito da quella Milano, dalla quale ora verrebbe una voce di opposizione. Si dice che allora si parlava di spedizioni scientifiche. Ma dopo gli eccidi di Bianchi e di Giulietti poteva l'Italia rimanere inoperosa?

Esisteva già per Assab un compromesso pel quale quella colonia non poteva cambiarsi in stabilimento militare. Ora Massaua difende Assab. O conviene tenere fortemente il tutto, o tutto abbandonare.

Si è obiettato che non abbiamo il possesso di Massaua; che siamo in quel luogo tributari dell'Egitto. Questa opinione è assolutamente erronea. Noi siamo a Massaua come la Francia è in Obock, come l'Inghilterra in Aden.

In paese abbandonato, l'occupante ha diritti incontrastabili. Pure si tentò da qualche Governo di sollevare in Massaua la questione delle capitolazioni. Ed a questo proposito il presidente del Consiglio traccia rapidamente la storia di questa istituzione.

Ma all'esercizio di questa prerogativa il Governo italiano assolutamente si oppose, affermando non essere esso a Massaua nelle condizioni del Governo turco, ma esservi esercitando la piena ed intera sovranità come potenza europea e civile; e quindi non ammettere a quelle prerogative ragione.

Quindi non è discutibile nè menomata per alcun modo la sovranità dell'Italia, sulle coste d'Africa da essa occupate. (Vive approvazioni).

Dalle giuste e benefiche conquiste delle antiche repubbliche italiane non rimane ormai più traccia, e l'Italia nuova ha tutto da fare, a questo proposito. Ma la espansione coloniale è elemento di vita per le nazioni moderne.

Dopo il 1860 l'Italia è in continuo pregresso economico, e necessità porta che ad essa si aprano nuovi sbocchi, non solo per i prodotti del suo lavoro materiale, ma per l'esercizio stesso di quella civiltà che essa rappresenta.

Quale è la corona gloriosa delle stazioni navali inglesi? e chi ne domanda conto colà, per quanto aggravio possono dare? I vantaggi che se ne conseguiscono non si possono calcolare con cifre. E per averne veramente dei grandi, e che soddisfino un alto ideale, non si può principiare dal fuggire. (Vive approvazioni).

Noi siamo a Massaua e dobbiamo restarci. Se egli, l'oratore, censurò il modo nel quale principiò l'impresa africana, non consigliò mai ritirarsene; anzi proclamò altamente, doversi, in questa questione, trarre anche dagli errori di partito.

Ora, quale sarà il nostro contegno per l'avvenire? Il Governo non può dirlo; e se potesse dirlo non dovrebbe. (Vive approvazioni).

Spetta alla prudenza del Governo stesso di valersi degnamente delle occasioni, limitandosi per ora alle occupazioni presenti ed evitando aggressioni.

Confida che una pace sarà fatta; e fatta la pace, l'Italia potrà esercitare la sua azione civilizzatrice. La pace è desiderata dall'Inghilterra e dal Negus impensieriti dal progredire dei dervisci, ed è desiderata da noi che non abbiamo mai voluta la guerra.

È evidente dunque che qui, come disse l'onorevole Fortis, non si tratta di una questione politica, ma nazionale. Qui non vi hanno partiti. Questi si potranno formar dopo. Non vi sono ora all'impresa oppositori.

(Voci all'estrema sinistra.) Qui vi ha opposizione.

CRISPI, presidente del Consiglio. Siete pochi! E farete sempre opposizione a qualunque Governo. (Vive approvazioni - Proteste all'estrema sinistra).

Ora il Governo fa appello al patriottismo di tutti, fa appello alla lealtà di tutti quanti vogliono il bene e la grandezza d'Italia; e non crede di far questo appello invano! (Vivissime approvazioni).

PELLOUX ed ELIA, dopo le dichiarazioni del Governo, rinunziano a svolgere le loro proposte.

MANCINI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio; e confidando che il Governo farà cessare l'attuale posizione in certa e dannosa, conchiudendo con l'Abissinia una pace onorevole, o in difetto ottenendo una riparazione necessaria alla dignità nazionale, ed alla sicurezza dei nostri possedimenti in Africa, passa all'ordine del giorno »

Non crede necessario ripetere dichiarazioni molte volte esposte alla Camera; e chiede soltanto di sapere quale proposta il Governo intenda di accettare. Conviene col presidente del Consiglio che sia questa una vertenza non politica, ma nazionale; e soggiunge che occorre al più

presto uscire da una situazione che ha i pericoli della guerra e non ha i benefici della pace.

Non crede probabile che si possa concludere una pace che il Negus ha rifiutata finora, nonostante che esistano condizioni naturali di uno stato di pace fra noi e l'Abissinia. E questo scopo pensa si potrà raggiungere quando si faccia persuaso il Negus che noi non abbiamo mire sull'Abissinia, così come egli non ci contesta Massaua.

È in questo senso vorrebbe una esplicita dichiarazione del presidente del Consiglio; come vorrebbe sapere quale fosse precisamente il limite dell'incarico affidato al Portal dal Governo inglese.

Quando una pace onorevole non sia possibile, occorre che l'Italia provveda in altro modo a tutelare interamente la sua dignità. (Vive approvazioni - Applausi).

CHIALA, dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, rinunzia a svolgere il suo ordine del giorno. (Bravo! Bravo!)

BRANCA rinunzia a svolgere il suo ordine del giorno, notando che nel concetto ha consentito il presidente del Consiglio, delle cui dichiarazioni si dice pago. Nota però che i vantaggi commerciali di Massaua non si potranno ottenere senza uno sforzo costante; sforzo costante che vale la pena di fare, specie dopo gli ultimi accordi che assicurano all'Italia la sovranità sopra una grande estensione di coste nel Mar Rosso. Chiede però che si termini la discussione con un ordine del giorno che, salvo la responsabilità del Ministero, determini i limiti della futura politica africana. (Commenti).

PATERNOSTRO rinuncia a svolgere il suo ordine del giorno (Bene!) e voterà la proposta che sarà accettata dal Governo. (Bravo!)

PRESIDENTE riassume la discussione, ed enumera l'ordine della votazione.

MUSSI ritira la sua mozione, mantenendone il concetto, e si associa a quella dell'onorevole Baccarini, dichiarando che non accetta l'accusa di antipatriottismo (Bene! all'estrema sinistra) se propugna una soluzione che gli pare giustificata.

CHIAVES crede che convenga votare prima un ordine del giorno, e poi la mozione che lo ha originato.

PRESIDENTE risponde che questo non è più possibile, in virtù delle nuove disposizioni del regolamento.

BACCARINI ringrazia l'onorevole Mussi di essersi associato alla sua mozione di cui sostiene il diritto ad essere votata. Ripete essere fuori di questione la fiducia nella persona dei membri del Gabinetto, e che la sua mozione tende a risolvere il problema come è posto, senza far lode o censura alla condotta del Governo. È la soluzione che propone è di eliminare assolutamente ogni ragione di guerra con l'Abissinia, combattuta con truppe regolari, dal momento che, per dichiarazione del Governo, l'onore nazionale non è più in giuoco.

Quindi mantiene la sua proposta, dolente di non potere arrendersi al desiderio del presidente del Consiglio. (Interruzioni).

CHIAVES insiste nelle sue opinioni.

PRESIDENTE dà spiegazioni all'onorevole Chiaves sulla interpretazione da darsi al nuovo regolamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, parla per due fatti personali, uno con l'onorevole Mancini, l'altro con l'onorevole Baccarini. Risponde all'onorevole Mancini che le carte private dei ministri non sono mai pubblicabili nei Libri Verdi; risponde pure che la nostra posizione in Africa è migliore di quella che fosse sotto il suo predecessore, alcuni dispacci del Libro Verde sono spiegabili con altri documenti pubblicati nello stesso, e con la concitazione dei momenti di guerra in cui furono redatti.

Agli onorevoli Baccarini e Mussi dichiara che egli non ha chiesto mai il ritiro delle loro mozioni, solo ha detto che non credeva opportuno, che si chiedesse il richiamo delle truppe, perchè esso già era compiuto, al di fuori del corpo speciale.

Parlando in generale non poteva citare i nomi di tutti coloro che presentavano mozioni od ordini del giorno, perciò non ha creduto fare cosa men che corretta non nominando l'onor. Baccarini.

BACCARINI parla per fatto personale, non credeva che l'onorevole ministro avrebbe rilevato una sua frase, ad ogni modo, giacchè egli ha accennato alla sconvenienza di ritirare il corpo speciale dell'Africa, dice che crede impossibile che questo, in certe occasioni, non sia rinforzato da diversi corpi d'esercito.

CRISPI, presidente del Consiglio, trova esattissimo il giudizio dell'onor. presidente sui vari ordini di fiducia, però qualora la mozione dell'on. Baccarini non fosse approvata, desidererebbe che si concordasse un solo ordine del giorno e preferisce che si voti quello dell'onorevole Finocchiaro-Aprile.

POZZOLINI, PELLOUX, TOSCANELLI, DI CAMPOREALE, FORTIS, PATERNOSTRO, BRANCA, CHIALA e gli altri ritirano i loro ordini del giorno.

AURITI, vorrebbe spiegare le ragioni del proprio voto. (Rumori — Conversazioni).

COCCAPIELLER protesta contro i rumori.

COSTA ANDREA, rinuncia a spiegare il suo voto (Rumori).

PANTANO protesta vivamente contro i rumori.

PRESIDENTE mette ai voti per alzata e seduta la prima parte della mozione Baccarini, così concepita.

« La Camera encomiando altamente le virtù dell'esercito e dell'armata. »

(È approvata alla quasi unanimità — Applausi).

PRESIDENTE. Sulla seconda parte della mozione hanno chiesto l'appello nominale più di 15 deputati, cioè gli onorevoli De Bernardis, Rosano, Arbib, Di Brolio, Mel, De Zerbi, Di Camporeale, Martini Giovan Battista, Bertana, Mariotti Ruggero, Salandra, Serena, Silvestri, Gherardini, Giovannini, Sacchi, Caldesi, Aventi, Villanova, Badaloni, Vendemini, Manin, Mussi, Fazio, Pantano, Ferrari L., Sani, Armirotti Tedeschi, Garavetti, Costa Andrea, Pellegrini.

Si procederà dunque all'appello nominale sopra questa parte così concepita: " ritenendo non conforme all'interesse nazionale una politica militare sulle coste del mar Rosso, invita il Governo a richiamare le truppe e passa all'ordine del giorno. „

PULLE', segretario, fa la chiama.

Risposero *Sì*

Armirotti — Aventi.

Baccarini — Badaloni — Boneschi.

Caetani — Cafiero — Caldesi — Cibrario — Costa Andrea.

Diligenti.

Fazio — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferri Enrico.

Galimberti — Gallotti — Garavetti — Giampietro.

Luzi.

Maffi — Maiocchi — Marin — Martini Ferdinando — Mensio — Mussi — Mazzoleni.

Odescalchi.

Pantano — Pasquali — Pellegrini — Plebano.

Riccio.

Sacchi — Sani — Seismit Doda.

Tedeschi — Tegas.

Vendemini — Villanova.

Risposero *No*

Adamoli — Agliardi — Alario — Albini — Amadei — Andolfato Antoci — Anzani — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi — Auriti.

Baccelli Augusto — Baccelli Guido — Baglioni — Balenzano — Balestra — Barazzuoli — Barsanti — Basteris — Bastogi. — Berio — Bertana — Berti — Bertollo — Bertolotti — Bianchi — Billi — Bobbio — Bonacci — Bonaiuto — Bonasi — Bonfadini — Borgatta — Borrelli — Borromeo — Bottini Enrico — Branca — Briganti - Bellini — Brin — Brunialti — Bufardeci — Buonuomo.

Cadolini — Calciati — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Capoduro — Cappelli — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Carmine — Carrozzini — Casati — Castoldi — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cavallini — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiaves — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cittadella — Coccapieller — Cocco-Ortu — Cocozza — Coffari — Colaianni — Calombo — Compagna — Conti — Coppino — Correale — Corvetto — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Francesco — Cuccia — Curati — Curcio.

D'Adda — Damiani — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Bernardis — De Blasio Luigi — De Blasio Vinc. — De Dominicis — Del Balzo — De Lieto — Della Rocca — Della Valle — Delvecchio — De Pazzi — De Renzis Francesco — De Riseis — De Rolland — De Seta — De Zerbi — Di Baucina — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Camporeale — Di Collobiano — Di Groppello — Dini — Di Pisa — Di Rudinì — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ella — Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabbricotti — Fabrizj — Fagiuoli — Faldella — Falsone — Fani — Farina Luigi — Favale — Ferraris Maggiorino — Ferri Felice — Figlia — Fili Astolfone — Finocchiaro Aprile — Flauti — Florenzano — Forcella — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Franzi.

Gaetani Roberto — Galli — Gamba — Gandolfi — Gangitano — Garibaldi Menotti — Gattelli — Genala — Gentili — Gerardi — Geymet — Gherardini — Giolitti — Giordano Ernesto — Giovannini — Giudici G. B. — Giusso — Grassi Paolo — Grassi-Pasini — Grimaldi — Grossi — Guglielmi — Guglielmini — Guicciardini.

Imperatrice — Indelli.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzarini — Lazzaro — Levi — Lioy — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo Luciani — Luporini — Luzzatti.

Maldini — Maluta — Mancini — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Martini G. B. — Marzin — Mascilli — Massabò — Maurogonato — Mazza— Mazziotti — Mel — Mellusi Miceli — Miniscalchi — Mirri — Mocenni — Mordini — Morini — Morra — Moscatelli.

Narducci — Nasi — Nicolosi — Nocito.

Oddone.

Pais-Serra — Palitti — Palizzolo — Panattoni — Pandolfi — Panizza — Panunzio — Papa — Papadopoli — Paroncilli — Parpaglia — Pascolato — Passerini — Paternostro — Peirano — Pelagatti — Pelloux — Petroni — Peyrot — Piastino — Poli — Polvere — Pompilj — Pozzolini — Prinetti — Pugliese Giannone — Pullè.

Quartieri.

Racchia — Raffaele — Raggio — Randaccio — Reale — Ricotti — Riola — Rizzardi — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rosano Roux — Rubini.

Sagarriga — Salandra — Salaris — Sannia — Santi — Saporito — Scarselli — Senise — Serena — Serra Vittorio — Silvestri — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Sorrentino — Speroni — Sprovieri — Suardo — Summonte.

Tajani — Taverna — Tenani — Testa — Teti — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torraca — Torrigiani — Toscanelli — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Vacchelli — Valle — Vayra — Velini — Vendramini Vigoni — Villa.

Zainy — Zanardelli — Zeppa — Zucconi.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione sulla seconda parte della mozione Baccarini:

Presenti e votanti	342
Risposero *sì*	40
Risposero *no*.	302

(La Camera la respinge).

PRESIDENTE mette a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Finocchiaro Aprile accettato dal Governo e del quale è soppressa la prima parte della mozione Baccarini già approvata:

« La Camera udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio, confida che il Governo saprà risolvere la questione africana secondo la dignità e gl'interessi della nazione e passa all'ordine del giorno. »

L'ordine del giorno dell'onorevole Finocchiaro Aprile è approvato.

PRESIDENTE propone che nell'ordine del giorno di lunedì siano iscritte le domande di autorizzazione a procedere contro i deputati Diligenti e Cucchi, poi il bilancio delle finanze.

ROSANO. Il nuovo regolamento ha fatto oggi la sua prima prova e non è stata felice. Egli quindi propone che invece che al 15 maggio vada in vigore al 1° novembre.

CUCCIA, della Commissione, assicura che la cattiva prova alla quale allude l'onorevole Rosano, dipende da un errore tipografico incorso nella stampa del regolamento (Rumori — Negative). La Commissione non riconosceva altro che la facoltà nel presidente di accordare a qualche deputato di dichiarare le ragioni del suo voto, qualora questo sembrasse opportuno. (Rumori — Denegazioni).

Prega l'onorevole Rosano di non insistere nella sua proposta, non sembrandogli conveniente che la Camera voti contro ciò che ha già deliberato.

La seduta termina alle 6,25.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 13 ore 1,20. — Domattina partirà l'*Archimede*, con una compagnia del 4° fanteria, isolati varie armi, totali 8 ufficiali, 490 uomini di truppa, 51 cavalli, 26 muli, lasciando posto per 30 cavalli da prendersi a Suez. Ufficiali imbarcati: Viganò, Delaforet, Scalfi, Giordani Accatino. Tenenti: Zanardi, Chelo, Sorrentino, Medici: Nitti, Malvadi; Veterinario: Baldini. Sottotenenti: Tusa, Gallo, Panararo, Corsini, Landi. Tenente Cagliara, licenza, sostituto Dinurea; segretario Bagioli; dodici ammalati traslocandi Napoli. Generale Cagni si imbarcherà a Suez.

Baldissera.

SPEZIA, 13. — Il principe Tommaso è giunto qui stasera proveniente da Torino

Partirà colla squadra martedì per Barcellona.

MILANO, 13. — È confermato il miglioramento progressivo dell'imperatore del Brasile. La febbre è quasi cessata La sola preoccupazione è ora di contribuire in tutti i modi a restaurare le forze dell'infermo, tenendo sempre per punto di partenza lo stato diabetico.

MILANO, 13. — L'imperatore del Brasile passò una buona giornata. La febbre, a 38 gradi, ha durato poche ore. Si crede che ogni pericolo sia allontanato.

I dottori Charcot e Semmola opinano che perdurando lo stato diabetico l'imperatore debba circondarsi delle più scrupolose precauzioni per impedire il ritorno delle forme paralitiche: perciò si dettero ordini severissimi dal dott. Mota Majo perchè nulla venisse a conoscenza dell'imperatore di ciò che accade, essendosi osservato essere S. M. divenuta sensibilissima ad ogni anche insignificante impressione.

Si continua la stessa cura.

MARSIGLIA, 12. — Ebbe oggi luogo una riunione di negozianti e armatori della colonia italiana, promossa dal Comitato della stampa italiana. In essa si espresse, alla quasi unanimità, il voto che, tutelandosi gli interessi e la dignità dell'Italia, la conclusione del nuovo trattato di commercio e navigazione avvenga il più presto possibile.

BERLINO, 13. — L'imperatore ha passato una buona notte. Le sue forze aumentano visibilmente. S. M. si è alzata alle ore 10 ant. ed ha camminato, senza appoggio, nel suo gabinetto di lavoro.

VIENNA, 13. — Oggi ebbe luogo, al suono delle campane ed allo sparo del cannone, l'inaugurazione del monumento a Maria Teresa.

Vi assistevano i Sovrani, tutta la famiglia Imperiale, i ministri di Austria e di Ungheria, il Corpo diplomatico, tutti i governatori e comandanti di corpo, i discendenti dei personaggi storici che figurano sul monumento e una gran folla.

Un ordine del giorno dell'imperatore dispone in tale occasione ed affine di onorare la memoria dei suoi avi e dei capi d'esercito più celebrati, che cinque reggimenti porteranno per sempre i nomi dell'imperatrice Maria Teresa e degli imperatori Giuseppe II, Leopoldo II, Francesco e Ferdinando e 18 reggimenti quelli di generali celebri.

LONDRA, 12 — La Conferenza internazionale per gli zuccheri ha firmato oggi il protocollo già conosciuto. I delegati ripartiranno domani

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 12 maggio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 45	97 45	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	455 75
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	469 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	803 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	623 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1185 »
Dette Banca Generale	»	500	250	656 50 657	656 85	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	430 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	560 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	535 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1455 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1150 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1950 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	470 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	95 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	250 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	605 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	300 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	100 02 1/2
	Parigi	chèques	»	»	100 70
3	Londra	90 g.	»	»	25 33
		chèques	»	»	»
•	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 28 maggio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 97 52 1/2, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1110, fine corr.

Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 235, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 11 maggio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 586.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 416.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 750.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 457.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE